SOPPRESSIONE DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - EFIM

Art. 6

Dalla data del 18 luglio 1992 sono sospesi i pagamenti dei debiti dell'ente soppresso e delle societa' controllate di cui all'articolo 2, comma 1. Per i debiti delle societa' controllate, suscettibili di diretto trasferimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), per i debiti delle societa' comunque interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3 e per i debiti inerenti alle aziende, rami o parti di esse interessate dalle medesime operazioni, il commissario determina la data in cui cessa la sospensione dei pagamenti, non oltre il momento in cui la societa', l'azienda, il ramo o la parte di essa risultino definitivamente trasferiti a terzi. Il commissario puo' sempre disporre, per motivate ragioni di utilita' e urgenza, su autorizzazione del Ministro del tesoro, il pagamento totale o parziale dei debiti delle societa' controllate di cui all'articolo 2, comma 1. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 1 non si applica:

a) ai debiti della gestione commissariale dell'ente soppresso e a quelli delle societa' controllate di cui all'articolo 2, comma 1, sorti successivamente alla data del 18 luglio 1992;

b) ai debiti ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, ferme peraltro le modalita' stabilite dal comma 4 dello stesso articolo 5;

c) ai debiti, sorti anche antecedentemente alla data del 18 luglio 1992, delle societa' controllate indicate specificatamente nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, o nei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni o coobbligazioni a garanzia di debiti di societa' controllate dalle societa' indicate nel programma o nei progetti;

d) ai debiti di societa' controllate nei confronti di altre societa' controllate;

e) ai pagamenti che debbono essere effettuati dalle societa' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), poste in liquidazione;

f) ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonche' ai prestiti BEI di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730. Il Tesoro dello Stato provvede direttamente al servizio di detti prestiti. Salvo quanto previsto dal comma 2, il commissario liquidatore puo' proporre al Ministro del tesoro, anche prima

dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, che ad una societa' controllata di cui all'articolo 2, comma 1, si applichi la deroga alla sospensione dei pagamenti, con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni o coobbligazioni di cui alla lettera c) del comma 2, purche' si tratti di societa' che abbia chiuso in attivo il bilancio dell'anno 1991 o di uno degli anni del biennio precedente. Analoga proposta puo' essere formulata quando, sentito il parere delle societa' di cui all'articolo 2, comma 3, la societa' controllata e' in grado di svolgere la normale attivita' produttiva senza perdite e senza aggravio per la gestione dell'ente soppresso e delle societa' da esso controllate, ovvero quando, in casi eccezionali, occorre evitare gravi e irreparabili danni agli impianti produttivi. I contratti di finanziamento a medio e lungo termine effettuati da banche o istituzioni finanziarie, in essere alla data del 18 luglio 1992, restano in vigore alle condizioni pattuite sino alla loro scadenza, ferme le disposizioni del comma 5. Ad essi si applicano le norme di cui all'articolo 5, comma 1, qualora si tratti di obbligazioni assunte dall'ente soppresso o dalle societa' di cui alla lettera b) del predetto comma. Il commissario liquidatore puo' risolvere i contratti entro tre mesi dall'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, con un preavviso non inferiore ad un mese. L'ente soppresso e le societa' controllate di cui all'articolo 2, comma 1, non sono tenuti a corrispondere a soggetti pubblici o privati qualsivoglia somma per interessi di mora, per sanzioni ovvero per penali comunque denominate, disposti da leggi, atti amministrativi o contratti, in conseguenza della mancata effettuazione di pagamenti o di ritardi nei pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma 1. Non possono essere applicati nei confronti dell'ente soppresso e delle societa' suddette le norme di legge, i provvedimenti amministrativi o le clausole contrattuali che prevedono risoluzione di contratti, perdite di benefici, decadenze o comunque effetti svantaggiosi in conseguenza della sospensione medesima. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione dell'ente soppresso o di attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, per le societa' controllate di cui all'articolo 2, comma 1, i creditori per titolo o causa anteriori alla data del 18 luglio 1992 non possono, a pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali sul patrimonio dell'ente soppresso o delle societa' suddette, ne' chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti e all'articolo 2808 del codice civile, ne' iscrivere ipoteche.

Versione in vigore dal 22 ottobre 1992, non più in vigore dal 20 dicembre 1992 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM
Estremi	Decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 414
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/soppressione-dell-ente-partecipazioni-e-finanziamento-industria-414-1992/art-6/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it